

COMM02A GIUSTIZIA
13/07/2006 15.11

Per: CRISTIANA CATALDI/GRUPPO/SENATO@SENATO
Cc:
Oggetto: Sostituisce il precedente invio

**PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: D'Ambrosio)

Roma, 13 luglio 2006

Sul disegno di legge: (741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il provvedimento in titolo, tenuto conto in particolare della peculiarità della professione forense, anche in relazione ai suoi profili di rilevanza costituzionale, propone le seguenti modifiche:

1. all'articolo 2, comma 1, lettera a), mantenere le tariffe fisse e minime quando siano stabilite con decreto ministeriale a tutela della dignità della professione intellettuale e della qualità delle prestazioni, mantenendo in particolare i suddetti minimi tariffari per le prestazioni giudiziali degli avvocati, nonché ripristinare il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi;
2. all'articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole "anche parziale" e specificare che la pubblicità dei professionisti deve rispondere a caratteristiche di serietà e veridicità del messaggio;
3. all'articolo 2, comma 1, alla stessa lettera b), dopo le parole "servizio offerto e", inserire le seguenti "ad eccezione che per le prestazioni giudiziali degli avvocati", ciò in quanto il prezzo di tali prestazioni è difficilmente determinabile *ex ante* ;
4. all'articolo 21, comma 4, prevedere l'esenzione dal contributo per i ricorsi aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona, mantenendo per gli altri una graduazione del contributo parametrata al valore della controversia, salvo i casi di valore indeterminabile per i quali può essere adottato il contributo unico, nonché sopprimere il contributo per le istanze cautelari;

Onorevole Presidente

della 5a Commissione

SEDE

5. all'articolo 21, comma 5, sopprimere le parole "del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti", dal momento che tale norma, non solo rischia di scoraggiare gli avvocati dall'assumere la rappresentanza di soggetti economicamente deboli, ma presenta anche forti dubbi di costituzionalità;
6. all'articolo 35, sopprimere il comma 12, poiché si tratta di una disposizione i cui effetti antievasione sono facilmente eludibili, e che rischia dunque di determinare unicamente un maggior onere per quell'utenza meno abbiente che non usufruisce normalmente di servizi bancari e crea comunque una disparità di trattamento tra i contribuenti.
7. all'articolo 35, sopprimere il comma 13.

La Commissione esprime parere di nulla - osta, condizionato al recepimento delle predette proposte di modifica.